

NESOS
Sintesi delle pronunzie della terza sezione
della Corte suprema di Cassazione in materia di esecuzione civile

Marzo 2015 – finale

Cass., sez. III, sent. 3 marzo 2015, n. 4229. Pres. est. SALMÈ [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Il credito che trovi la sua fonte in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato si prescrive non nel termine più breve in astratto previsto per tale credito ma nel termine decennale nel quale il primo si converte in base all'art 2953 c.c. .

Cass., sez. III, sent. 12 marzo 2015, n. 4928. Pres. SALMÈ, est. CHIARINI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Considerato che i creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere di intervenire nel processo esecutivo già instauratosi a seguito di iniziativa di altro creditore procedente ovvero di procedere con autonomo pignoramento del medesimo bene (art. 561 cod. proc. civ.) e che la scelta della seconda alternativa comporta non soltanto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, ma anche quello di intervenire nel processo iniziato con il primo pignoramento, avvalendosi così dell'effetto di "prenotazione" operata con il primo pignoramento (art. 2913 cod. civ.), va riconosciuta la validità dell'intervento spiegato in base alla procura apposta sui precetti sfociati nel successivo pignoramento eseguito dal medesimo creditore.

La disposizione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente (comma 2, come modificato dalla legge del 2006, n. 286), è applicabile anche procedimento relativo al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ.. È, pertanto, consentito a detto creditore di compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.

I privilegi processuali riconosciuti al creditore bancario garantito da ipoteca dall'art. 41 del D.Lgs. n. 485 del 1993 "si riferisce ad ogni atto di aggressione esecutiva al patrimonio del debitore, quale deve atteggiarsi necessariamente l'intervento", non inficiato in alcun modo dall'esercizio della facoltà dell'istituto di credito di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine del debitore inadempiente (S.U. 12639 del 2008, Cass. 25412 del 2013).

L'art. 629 cod. proc. civ., escludendo l'estinzione del processo esecutivo in mancanza del consenso dei creditori intervenuti titolati, comporta che la rinuncia del creditore procedente è inidonea ad invalidare il pignoramento; del resto l'art. 500 cod. proc. civ. non condiziona il potere di essi alla permanenza del pari potere dell'originario creditore pignorante.

Inoltre, qualora in sede di incanto non siano presenti né il creditore procedente, né i creditori muniti di titolo esecutivo, non si applica l'art. 631 cod. proc. civ., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che: a) la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto; b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 cod. proc. civ., sicché non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo

averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto (Cass. 13354 del 2004, S.U.18185 del 2013).

Cass., sez. III, sent. 17 marzo 2015, n. 5193. Pres. RUSSO, est. ROSSETTI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Nel caso di fideiussione plurima, e salvo patto contrario ed espresso, ciascun fideiussore risponde delle spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6079. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo. A tal fine, il giudice interpreta il titolo e ne detta le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, poiché la parte eseguita, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è invece rimasta inadempiente. (Cass. 18.7.2011 n. 15727).

Nel fare ciò, il giudice dell'esecuzione emette un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione delle materiali da eseguire in concreto in relazione all'interpretazione data al titolo stesso, individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate in motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione. Ne deriva che ogni censura relativa al titolo esecutivo può formare oggetto di impugnazione dello stesso davanti al giudice superiore competente e non in sede di esecuzione della stessa sentenza relativa all'obbligo di un *facere*.

La condanna della parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, prevista dall'art. 385, comma 4, c.p.c, costituendo una sanzione processuale per l'abuso del processo nel giudizio di legittimità, necessita della dimostrazione che la parte soccombente abbia agito o resistito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione.

Non è, pertanto, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, mentre, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, non è richiesta alcuna prova di uno specifico danno da parte di chi invoca la suddetta condanna a carico della controparte.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6080. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Nell'espropriazione forzata presso terzi il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza.

In sede di esecuzione forzata presso terzi, l'importo del finanziamento ex L. 40 Regione Sardegna per l'acquisto di immobili, erogato - come disposto - sulla scorta della copia autentica della compravendita debitamente trascritta e delle dichiarazioni di quietanza delle somme versate quale prezzo, è pignorabile giacché, sin dal momento della convenzione di finanziamento, non sussiste più alcun vincolo per essere stato raggiunto lo scopo del rimborso di parte del prezzo all'acquirente.

Questi, difatti, con la quietanza liberatoria dell'alienante riacquista la libertà di disporre delle somme senza alcun vincolo; vincolo che potrebbe sussistere soltanto se, dall'atto di acquisto, emergesse il mancato totale pagamento del prezzo al quale avrebbe dovuto supplire il finanziamento.

Ne deriva che in caso di estinzione del credito per causa successiva al pignoramento, in relazione alla risoluzione del predetto contratto di finanziamento, la presunta violazione dell'art. 2917 c.c. non influisce in alcun modo sull'impianto decisionale.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6081. Pres. SALMÈ, est. BARRECA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Considerato che l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme processuali non si estende ai rapporti già esauriti per la formazione del giudicato ed alle questioni ormai precluse, mentre, in ogni altro caso, il giudice non può più fare applicazione della norma dichiarata incostituzionale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta in pendenza di giudizio di legittimità, impedisce l'applicazione anche in questa sede delle norme dichiarate incostituzionali, sempreché la dichiarazione di illegittimità costituzionale si palesi tale da condizionare il tipo di decisione che la Corte di Cassazione è chiamata a rendere, avuto riguardo ai motivi di ricorso.

È, pertanto, conforme a diritto ed alla decisione della Consulta n. 186/2013 (che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 ... sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, comma 4, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6 bis, comma 2, lett. a) e b), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189») la sentenza che, nel dispositivo di accoglimento delle opposizioni agli atti esecutivi e di revoca delle ordinanze con le quali il giudice dell'esecuzione aveva sospeso i pignoramenti, quindi di fissazione del termine per la riassunzione e la prosecuzione dei processi esecutivi sospesi. Tanto perché il g.e., di fatto, non applica la norma dichiarata incostituzionale.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6082. Pres. SALMÈ, est. BARRECA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Qualora la surrogazione di un creditore al creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all'originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest'ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa ai sensi dell'art. 2843 cod. civ..

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6083. Pres. SALMÈ, est. BARRECA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Affermata la natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in virtù di tale titolo, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6084. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Preso atto del puntuale adempimento, da parte del debitore, del pagamento della somma determinata in sede di conversione, il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore non può che disporre la cancellazione del pignoramento con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6084. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Se è vero che al terzo indicato dall'art. 543 c.p.c. spetta la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, potendo, in situazioni particolari, egualmente ricevere pregiudizio dall'esecuzione, è evidente - di contro - il suo difetto di interesse giuridico a far valere un vizio *in procedendo* legato al *quomodo* dell'azione esecutiva.

Nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, infatti, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, pertanto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata.

Per assumere la qualità di parte, il terzo deve avere interesse all'accertamento della estinzione del suo debito - come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia respinto l'istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l'inoppugnabilità di detta ordinanza - per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore.

Cass., sez. III –sentenza 31 marzo 2015, n°6453. Pres. SALMÈ, est. DE STEFANO [sintesi estratta da Tullio Parrella] - opposizione ex art. 617 c.p.c. per dedotta inesistenza di notifica del d.i. azionato come titolo esecutivo.

Occorre, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, che nel ricorso si rinviengano sia l'indicazione delle sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde. (conforme Cass. ord. 26 agosto 2014, n. 18218, Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038). Né possono le lacune del ricorso essere sanate da atti successivi, tanto meno della memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Cass., sez. III –sentenza 3 marzo 2015, n° 4228. Pres. Est. SALMÈ [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Esecuzione forzata.

L'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso.

L'art. 24 Cost., pur tutelando il diritto di azione, non esclude che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante alla limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art 6 della CEDU comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione dell'effettivo soddisfacimento della pretesa.

Nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo utilizzata la nozione di abuso del processo.

In tal senso le sezioni unite (sentenza n. 23726 del 2007) nell'affermare che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, ha giustificato tale principio con il richiamo a due principi:

a) la regola di correttezza e buona fede, che specifica all'interno del rapporto obbligatorio la necessità di soddisfare gli "inderogabili doveri di solidarietà, il cui adempimento è richiesto

dall'art. 2 Cost., regola che viene violata quando il creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore;

b) la garanzia del processo giusto e di durata ragionevole di cui al novellato art. 111 Cost., la quale esclude, innanzi tutto, che possa ritenersi "giusto" il processo che costituisca esercizio dell'azione informale eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi, mentre l'affetto inflattivo che deriverebbe dalla moltiplicazione di giudizi si pone in contrasto con la "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.

Si è anche affermato (sentenza n. 9488/2014), che ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l'oggetto ed il titolo, tale comportamento costituisce un abuso del processo.

Alle stesse conclusioni si è pervenuti nel caso in cui (sentenza n.6664/2013) ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, venga effettuata la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente.

Cass., sez. III – sentenza 03marzo 2015, n° 4230. Pres. Est. SALMÈ [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Esecuzione forzata.

1. Con l'entrata in vigore del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista. Ne consegue che l'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui all'art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario..(conforme Cass. 11400/2014 e 20449/2005).

2. La risoluzione del contratto di mutuo (nella specie conseguente alla notifica dell'atto di precetto), obbliga il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ.(Conforme Cass. SS. UU. N° 12639/2008).

3. Il fatto che in caso di conversione del pignoramento, insorta controversia sull'ammontare della somma da determinare ai fini della conversione, il debitore possa proporre opposizione non esclude che sia ammissibile anche la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione(Cass. n. 6733 del 2011).

Cass., sez. III – sentenza 19 marzo 2015, n°5472. Pres. SALMÈ, est. D'ALESSANDRO [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione di terzo all'esecuzione

La materia dei rapporti tra confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965 e i diritti dei terzi titolari di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente alla confisca stessa è stata interamente disciplinata con la legge L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, che hanno formato oggetto di interpretazione con la sentenza delle sezioni unite del 7 maggio 2013 n. 10532.

Gli aspetti principali della nuova disciplina consistono:

1. nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 1, comma 194);
2. nella estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti prima della confisca (art. 1, comma 197);
3. nell'affermazione secondo la quale i creditori ipotecari, pignoranti od intervenuti nell'esecuzione, in virtù di atti iscritti, trascritti o posti in essere prima del sequestro di prevenzione possono essere soddisfatti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nell'ambito di un procedimento concorsuale, a condizione che abbiano presentato un'istanza al tribunale che ha disposto la confisca entro il termine di decadenza del 30 giugno 2013 (art. 1, comma 198);
4. nell'ulteriore previsione secondo cui l' Agenzia , formato il “piano di pagamento” dei creditori ammessi, procede ai pagamenti, che non potranno complessivamente eccedere la minor somma tra il ricavato della vendita ed il 70% del valore del bene/art. 1, comma 203);

Il disposto dell'art. 1, comma 197, ha escluso la natura derivativa disponendo l'estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti prima della confisca, con la conseguenza che ora la confisca stessa deve considerarsi causa estintiva delle ipoteche iscritte anteriormente alla stregua delle altre cause di estinzione previste dall' art. 2878 c.c.

I diritti dei terzi, titolari dei diritti reali di garanzia, iscritti anteriormente alla confisca non godono della tutela prevista in generale per tali situazioni giuridiche soggettive, ma solo di una tutela di tipo risarcitorio o indennitario, a condizione che sussistano i presupposti di cui all' art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, in particolare di quello di cui alla lettera b) e cioè che sia accertato che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Nella valutazione della buona fede del terzo, il 3° comma dell'art. 52, prevede che il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 10532 del 2013), hanno statuito che i parametri valutativi indicati dalla norma “sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, né vincolanti.” In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto di tali parametri, ma può considerare altri parametri non menzionati dal legislatore, e può anche motivatamente disattendere i parametri indicati dal legislatore”.

Cass., sez. III – sentenza 26 marzo 2015, n° 6073. Pres. SALMÈ, est. TRAVAGLINO [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Restituzione somma.

Il requisito richiesto dall'art. 1346 c.c., della determinabilità della clausola relativa agli interessi non risulta rispettato per indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria in assenza di accordi interbancari o di altri strumenti negoziali atti ad assicurare certezza ed uniformità alle prassi .

Di qui la nullità della clausola di determinazione degli interessi e con essa il diritto della banca alla corresponsione dei soli interessi di legge sul capitale erogato, giusta il disposto dell'art. 1815 comma 1 e 1284 comma 3 c.c. .

A nulla rileva, difatti, la circostanza secondo la quale la banca e la mutuataria avevano specificato il criterio di determinazione utilizzato ancorando il calcolo degli interessi dovuti al

mercato degli ECU prevedendo una maggiorazione per intermediazione pari ad un punto e mezzo percentuale.

Tale circostanza emerge, difatti, dal solo atto di quietanza stipulato in sede di materiale erogazione del mutuo e non anche nella convenzione negoziale che rappresentava il titolo costitutivo della pretesa, e come tale l'unico possibile riferimento tecnico-giuridico al fine di statuire sul requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione, ex art. 1346 c.c., correttamente escluso dalla Corte di merito.

Cass., sez. III –sentenza 26 marzo 2015, n° 6074. Pres. SALMÈ, est. CHIARINI [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione all' esecuzione

Poiché scopo del precetto è di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, incontroverso che il omissis aveva adempiuto tre mesi prima della notifica del precetto all'obbligo di pagare le spese di giudizio, l'intimazione per detto pagamento era divenuta inutile e quindi anche i diritti ed onorari richiesti per tale atto non erano dovuti in quanto non più funzionalmente collegati all'obbligazione principale.

Cass., sez. III –sentenza 26 marzo 2015, n° 6078. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Esecuzione forzata.

Per il pignoramento dei fondi del Ministero di Giustizia è applicabile l'attuale disposizione dell'art. 5 quinquies della legge n. 89 del 2001 – che prevede la modalità di pignoramento c.d. diretto, vale a dire nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, attraverso atto notificato al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione – (inserito dall'art. 6 d.l. 8.4.2013 n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 6.6.2013 n. 64).

Questa norma è entrata in vigore in data 9 aprile 2013, ai sensi dell' art. 13 del decreto legge n. 35 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell' 8 aprile 2013.

Essa regola le modalità delle azioni esecutive intraprese con atti di pignoramento eseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Cass., sez. III –sentenza 26 marzo 2015, n° 6087. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Mutuo fondiario - Art. 2855 cc - Interessi - Capitalizzazione - Limite temporale.

L'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale - ma lo stesso principio vale in materia di esecuzione individuale come nella specie- fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente, però, alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento o del pignoramento (Cass. 15.01.2013 n. 775), senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario.

L'estensione - per i crediti assistiti da ipoteca – della prelazione agli interessi maturato limitatamente, però, alle due annate anteriori nei limiti contemplati dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario.

Inoltre i limiti posti dalla disciplina di cui all'art. 2855 c.c. all'estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria operano anche quando l'importo degli interessi sia già ricompreso nella somma per la quale l'iscrizione ipotecaria è presa, mediante l'indicazione di un importo globale comprensivo di capitale ed interessi.

In tal caso, quindi, occorre scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale e a quelle relative agli interessi, riconoscendo al credito per capitale rango ipotecario, e a quello per interessi rango (eventuale) ipotecario o prelazio sulla base della disciplina dettata dal citato art. 2855 c.c. (Cass. 29.08.1988 n. 8657).

Cass., sez. III – sentenza 18 dicembre 2014, n°6408. Pres. RUSSO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

1. Il difensore dell'appellata nel giudizio di merito, ha comunicato l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 24 dicembre 2008, in pendenza, dunque, del procedimento di appello. Non di meno non vi è alcun motivo per ritenere che il principio dell'ultrattività del mandato, di recente riaffermato dalle sezioni unite (Cass. civ. sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295), debba intendersi circoscritto ai soli eventi espressamente menzionati nell'art. 299 cod. proc. civ., con esclusione, dunque dell'evento estintivo costituito dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Ciò in quanto l'intervento nomofilattico ha sancito la ultrattività del mandato (confr. Cass. civ. 31 ottobre 2014 n. 23141).

Ne consegue che il ricorso, notificato al difensore della società, ormai cancellata dal registro delle imprese, è pienamente ammissibile.

2. La decisione in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ., è devoluta in via esclusiva, sia per l'an che per il quantum al giudice al quale spetta di conoscere il merito della causa (cfr., tra le tante, Cass. civ. 20 novembre 2009, n. 24538; Cass. civ. n. 23 marzo 2004, n. 5734).

Pertanto la domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta, ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. nei confronti del creditore procedente, va rivolta al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

Tale giudice può essere quello del processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo si è formato, quando trattasi di titolo esecutivo giudiziale. Così, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria va proposta al giudice d'appello, non operando al riguardo alcuna preclusione (così Cass. civ. n. 5787/05), mentre in caso di esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la domanda deve essere avanzata nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ex art. 645 cod. proc. civ. (così Cass. n. 24538/09, cit., in motivazione);

3. Ove in ragione della minaccia o dell'avvio dell'azione esecutiva, vi sia un giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza del diritto del creditore di procedere coattivamente, perché è stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., funzionalmente competente a conoscere della domanda risarcitoria è il giudice dell'opposizione all'esecuzione, in quanto giudice cui è demandato l'accertamento dell'ingiustizia dell'esecuzione, e cioè dell'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione (cfr. Cass. civ. 23 gennaio 2013, n. 1590; Cass. n. 3534/97, n. 8239/03, n. 10960/10).

Cass., sez. III – sentenza 30 marzo 2015, n°6409. Pres. RUSSO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Risarcimento danni in dipendenza di attività del consulente tecnico d'ufficio

In materia di responsabilità aquiliana (extracontrattuale), il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., norme in base alle quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non); nel contempo non è sufficiente tale relazione per affermare l'esistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante, essendo necessaria, oltre alla ricorrenza del presupposto positivo innanzi esplicitato (la raffigurazione della condotta dell'agente come condizione necessaria), quella di uno negativo, l'assenza cioè, di fattori esterni eccezionali, da soli sufficienti, secondo una valutazione da effettuarsi non ex post, ma ex ante, a determinare l'evento (confr. Cass. Civ. 23 dicembre 2010, n. 26042; Cass. Civ. 30 aprile 2010, n. 10607).

Inoltre, la giurisprudenza penalistica ha a più riprese precisato che, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto

di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento (Confr. Cass. pen. 19 febbraio 2013 n.10626).

Cass., sez. III –sentenza 27 novembre 2014, n°6435. Pres. SALMÈ, est. BARRECA [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione agli atti esecutivi; espropriazione nei confronti del terzo ai sensi degli artt. 602 e seg. cod. proc. civ.

In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, ovvero – nell'esecuzione per espropriazione- della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (così, tra le tante, Cass. n. 16262/05).

Va perciò affermato che è opposizione agli atti esecutivi quella con la quale il soggetto esecutato lamenta che il creditore procedente non abbia rispettato le modalità di introduzione e di svolgimento dell'esecuzione presso il terzo proprietario di cui agli artt. 602 e seg. cod. proc. civ..

Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di sub procedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producono nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 596 cod. proc. civ. – solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art 596 cod. proc. civile. (conforme Cass. SS.UU. N. 11178/95).

In merito al disposto dell'art. 602 cod. proc. civ. , va inoltre ribadito che, nell'espropriazione contro il terzo pignorato, il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest' ultimo. Tuttavia il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedono questa garanzia nei suoi confronti. (Cass. n. 535/12).

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6403. Pres. SALMÈ, est. BARRECA [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

“In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, comma secondo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione “capitale che produce interessi” circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo”

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al

momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca”

“Nel caso in cui il credito garantito da ipoteca venga azionato con ricorso per intervento nel processo esecutivo avviato da altro creditore, il riferimento che l’art. 2855, comma terzo, cod. civ. fa al pignoramento andrà operato al ricorso per intervento nel processo esecutivo”

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6402. Pres. SALMÈ, est. DE STEFANO [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

“In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”

“L’accertamento della sussistenza dei presupposti della condanna per responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., normalmente identificati pure nell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, integra un apprezzamento di fatto, incensurabile – sì – in sede di legittimità, ma pur sempre a condizione che sia sorretto da una motivazione non apparente e comunque priva di vizi logici o giuridici, potendo solo in via indiretta desumersi il rigetto da altri elementi comunque esplicitati in sentenza”

“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Ord. 11 febbraio 2014, n. 3003), non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé sola rimproverabile (Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570)”

“La lite temeraria può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici”

“In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute”.

“Dinanzi ad una nota spese analitica prodotta dalla parte, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794”.

“Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; e) nel caso,

infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile”.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6396. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

“Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi ricadente in comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto non può ritenersi litisconsorte necessario in tutte quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto o dell'atto di acquisto (mentre sarà litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale”.

“Il coniuge dell'acquirente in sede di vendita forzata, che sia rimasto estraneo all'aggiudicazione ed al decreto di trasferimento, e che perciò non sia intestatario del bene, ma ne abbia acquistato la comproprietà “ope legis” in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale, non sia litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, non avendo legittimazione a resistere all'azione, poiché il suddetto effetto acquisitivo, prescindendo dalla volontà dei contraenti, non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio”.

“La domanda con la quale il debitore esecutato lamenta che il prezzo già raggiunto dalla vendita di uno o più lotti dell'immobile pignorato sia idoneo a coprire i crediti per cui si procede più le spese non è neppure riconducibile alla tipologia di una delle opposizioni esecutive, se non preceduta da una istanza rivolta al giudice dell'esecuzione atta a provocare l'esercizio da parte sua del potere di cui all'art. 504 c.p.c. previsto dal codice di rito e costituente uno dei poteri speciali del giudice dell'esecuzione per evitare eccessi nelle misure di esecuzione. Solo l'eventuale provvedimento di diniego avrebbe potuto costituire oggetto di una opposizione agli atti esecutivi”.

“Poiché il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, ove il difensore della parte vincitrice abbia omissso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. Civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa, senza che la mancata produzione della nota spese debba essere tenuta in considerazione al fine di penalizzare la parte vincitrice in ordine all'ammontare delle spese liquidate”.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6407. Pres. RUSSO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

“Il principio di consumazione del potere di impugnazione non esclude invero che, proposta una impugnazione, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa esserne proposta un'altra, immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, purché essa sia tempestiva, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante”.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6406. Pres. RUSSO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

“L'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la

produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ."

"La mancata, corretta impugnazione di una delle ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della scelta decisoria adottata, comporta l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, delle censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa"

"L'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 concerne le sole opposizioni esecutive proposte ad esecuzione iniziata e relative ad atti del processo, mentre le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, in relazione alle cartelle esattoriali ovvero all'avviso di mora di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, restano giustiziabili dinanzi alle Commissioni Tributarie"

"Il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese è sempre discrezionale, essendo egli soggetto soltanto al limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite"

"La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state trattate cumulativamente nel medesimo processo; ovvero presuppone l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi, dei quali uno o alcuni siano stati accolti e gli altri rigettati, o ancora implica una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo"

"La denuncia di vizi di attività del giudice non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*, di talché, qualora la parte ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto errore non acquista rilievo idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata"

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6405. Pres. RUSSO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rosanna Amendola]

"Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto"

"La circostanza che la procura è espressamente richiamata nella intestazione del ricorso, in una all'annotazione del difensore e alla attestazione dell'ufficiale giudiziario, costituiscono elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale già al momento della sua notificazione"

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6090. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione avverso cartella esattoriale.

- In conformità alla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni unite, la natura processuale del vizio, rispetto al quale il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, non esclude che la censura debba essere proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.

- Va ribadito il principio in base al quale il requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, cpc. deve ritenersi soddisfatto: a) mediante il deposito del fascicolo delle fasi di

merito, qualora il documento sia stato prodotto in tali fasi dallo stesso ricorrente, specificandosi nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui il documento sia rinvenibile; b) mediante l'indicazione che il documento è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, qualora il medesimo documento sia stato prodotto dalla controparte (benché ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o lo faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza il documento); c) mediante il deposito del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso, qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi merito. Deposito, quest'ultimo, che va effettuato nel termine di cui al comma 1 dell'art. 369 cpc., con la conseguenza che la produzione tardiva non può ritenersi idonea ad evitare la sanzione di improcedibilità.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6086. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Conversione del pignoramento - valutazione dell'ammontare dei crediti - opposizione agli atti esecutivi

- Occorre ribadire che, in materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo - comprensivo del capitale, degli intersei e delle spese - dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, 3° comma, cpc. (così anche Cass. 24/01/12 n. 940).

- La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 cpc., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese già anticipate e da anticipare.

- Avverso tale ordinanza può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e, con tale rimedio, possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedurali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito vantato dal creditore procedente e all'ammontare, nonché alla stessa esistenza, dei crediti dei creditori intervenuti.

L'esecuzione, quindi, potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti; nel senso che dovrà considerare il credito di cui si tratta nel modo accertato, oppure non dovrà considerarlo affatto; **ma un tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo.**

Gli interessati potranno, in ogni caso, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione.

Sarà, invece, preclusa l'opportunità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cpc., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo, ormai, le stesse state definite nel processo esecutivo dall'opposizione stessa.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6088. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Assegnazione delle somme nella disponibilità del terzo pignorato - opposizione ex art. 617 cpc. - interpretazione della dichiarazione del terzo pignorato

- In via di principio si rammenta che l'individuazione del credito oggetto di assegnazione viene fatta nella relativa ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, valutate l'idoneità del titolo esecutivo e la pretesa del creditore, gli trasferisce il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, tenendo conto della dichiarazione resa da quest'ultimo.

In particolare, al giudice dell'esecuzione spetta non solo il potere-dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la dichiarazione del terzo (che è irrevocabile, salvo il caso

di errore di fatto o violenza), traendone le dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell'assegnazione (cfr. Cass. n. 20310/2012).

La decisione impugnata - nel confermare la correttezza dell'interpretazione data dal G.E. circa il carattere positivo della dichiarazione del terzo pignorato - è focalizzata sul rilievo della riconosciuta disponibilità di somme di pertinenza della debitrice eseguita, quale emergente non solo e non tanto dal riferito incasso di somme per conto della debitrice stessa, quanto, soprattutto, dalla dichiarazione di disponibilità a pagare almeno uno dei creditori. La decisione risulta, in tal modo, affidata essenzialmente ad una coordinata e selettiva valorizzazione del dato testuale complessivamente considerato, frutto di un'operazione esegetica riservata al giudice di merito, che - in quanto esente da aspetti di devianza da norme e da principi di diritto, nonché immune da illogicità o carenze motivazionali - si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.

-Secondo un principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della *potestas iudicandi* sul relativo merito, proceda poi, comunque, all'esame di quest'ultimo, è **inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione - da considerarsi svolta *ad abundantiam* e, quindi, improduttiva di effetti giuridici - su tale ultimo aspetto** (Cass. S.U. 30/10/13 n. 24469).

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6089. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione a precetto fondato su d.i. di cui si adduce l'inesistente notificazione - qualificazione ex art. 615 cpc.

-In virtù della qualificazione dell'opposizione da parte del giudice *a quo* come opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile - a prescindere dalla correttezza o meno di siffatta qualificazione, costituente "il merito" del giudizio di cassazione - il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost. in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 360 cpc; e ciò in ragione del principio della cosiddetta apparenza, in base al quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione (*ex multis* cfr. Cass. S.U. 09/05/11 n. 10073).

-La giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 5884/1999) si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso - cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale - può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc., ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non sia concluso.

Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile è quello dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cpc., proponibile soltanto entro il termine di cui al comma terzo.

I citati principi hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (sent. N. 9938 del 12/05/05) e sono divenuti ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti: Cass. 22/01/14 n. 1219; Cass. 07/07/09 n. 15892).

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6090. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione ad esecuzione esattoriale - improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata - rigetto richiesta rinvio

- In conformità alla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni unite, la natura processuale del vizio, rispetto al quale il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente

gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, non esclude che la censura debba essere proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.

- Va ribadito il principio in base al quale il requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, cpc. deve ritenersi soddisfatto: a) mediante il deposito del fascicolo delle fasi di merito, qualora il documento sia stato prodotto in tali fasi dallo stesso ricorrente, specificandosi nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui il documento sia rinvenibile; b) mediante l'indicazione che il documento è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, qualora il medesimo documento sia stato prodotto dalla controparte (benché ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o lo faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza il documento); c) mediante il deposito del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso, qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi merito. Deposito, quest'ultimo, che va effettuato nel termine di cui al comma 1 dell'art. 369 cpc. (non potendosi concedere un diverso termine), con la conseguenza che la produzione tardiva non può ritenersi idonea ad evitare la sanzione di improcedibilità.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6091. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento - esclusione litisconsorzio necessario con coniuge dell'aggiudicatario - nozione collusione ex art. 2929 c.c. in caso di identici aggiudicatari di due lotti

- Come già più volte affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il coniuge dell'acquirente in sede di vendita forzata, rimasto estraneo all'aggiudicazione e al decreto di trasferimento, non sia litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, non avendo legittimazione a resistere all'azione in quanto l'effetto acquisitivo della comproprietà "ope legis" (in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale) non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio. Né in caso di accoglimento della domanda costui potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza e non solo per la porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario del bene e parte in giudizio.

- Un eventuale accordo tra creditori e aggiudicatario per far acquistare la proprietà del bene pignorato ad una determinata persona può rilevare laddove si tratti di un accordo illecito, posto in essere per aggirare divieti di acquisto o altro, che come tale produce la nullità dell'atto di acquisto opponibile, in questo caso, anche al terzo acquirente, la cui collusione esclude la buona fede. Non vi è alcun giuridico impedimento a che, in caso di vendita forzata suddivisa in più lotti, un soggetto si renda aggiudicatario anche di tutti i lotti; come, pure, non vi è alcun giuridico impedimento a che gli stessi creditori, se lo ritengono e a parità di condizioni rispetto ai terzi, si rendano aggiudicatari dell'immobile venduto.

- La Corte di Cassazione ha di recente affermato che in materia di vendita forzata l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.

Cass., sez. III, sent. 26 marzo 2015, n. 6092. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione agli atti esecutivi - esclusione del litisconsorzio necessario con coniuge dell'aggiudicatario - cessazione interesse a impugnare sospensione se sopravviene altra sospensione

- Secondo un orientamento consolidato della Cassazione (tra le ultime: sent.ze nn. 2082-16559 del 2013) deve ritenersi che il coniuge dell'acquirente - rimasto estraneo, in sede di vendita forzata, all'aggiudicazione ed al decreto di trasferimento (pertanto, non intestatario del bene, avendone acquistato la comproprietà "ope legis" in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale) - non sia litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, non avendo legittimazione a resistere all'azione, poiché il suddetto effetto acquisitivo, prescindendo dalla volontà dei contraenti, non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio.

Tale soggetto, infatti, non può ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dell'atto soltanto perché in virtù degli effetti dello stesso è divenuto parte del rapporto che ne è derivato, rimanendo pur sempre detto rapporto condizionato (quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione da parte del coniuge in comunione legale) dalla esistenza o meno dei requisiti di validità o dai limiti di efficacia del detto atto al quale il medesimo è rimasto estraneo.

Né, in caso di accoglimento della domanda, costui potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza, e non solo per la porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario del bene e parte in giudizio.

-L'istanza volta ad ottenere la sospensione di un'attività giurisdizionale ha la finalità cautelare di scongiurare il compimento di un'attività che si assume lesiva. Qualora essa non sia adottata, a seconda dei vari procedimenti, il suo rigetto può essere opposto o reclamato. Ciò non toglie che se il procedimento che si intendeva bloccare è andato avanti, modificando irreversibilmente la realtà, viene meno l'interesse all'accertamento della legittimità o meno del diniego di sospensione, atteso che, anche in caso di accoglimento nel merito dell'opposizione, un provvedimento di sospensione non potrebbe essere più adottato, perché l'atto che si voleva evitare nel frattempo si è definitivamente compiuto.

Non per questo la parte non ha più tutela, ma si tratterà di una tutela non più cautelare, anticipatoria, ma, a seconda dei casi, di annullamento dell'atto successivo, se si assume che esso sia illegittimo, o risarcitoria.

- Atteso che con il decreto di trasferimento si è chiusa la fase di liquidazione e si è aperta quella di distribuzione del ricavato, e che in questa fase l'esecuzione è stata, comunque, sospesa - e, quindi, lo scopo cautelare di sospensione (benché nella fase successiva e per motivazioni diverse) si era, comunque, raggiunto - è venuto meno l'interesse dei ricorrenti a che si accerti con efficacia di giudicato la legittimità o meno dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare da loro proposta.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6391. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione a precetto - opposizione a pignoramento presso terzi - posizione delle parti - decisione tra il 01/03/06 e il 04/07/09 - mezzo di impugnazione

- E' stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che le sentenze conclusive, in primo grado, dei giudizi di opposizione all'esecuzione pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili sulla base di quanto disposto dall'art. 616 cpc., ultimo periodo, nel testo introdotto dalla L. n. 52/2006 (periodo soppresso dalla L. n. 69/2009), ma soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost..

Ai fini di individuare il regime di impugnazione di una sentenza ciò che rileva è la data della sua pubblicazione.

Dopo la modifica dell'art. 616 cpc. ad opera della L. n. 52/2006, si è posto un problema di coordinamento di tale norma con il disposto di cui all'art. 615, primo comma, cpc.. E' prevalsa rispetto all'interpretazione strettamente letterale, quella (seguita dalla Corte di legittimità, con affermazione del principio in maniera esplicita o, comunque, sottintesa) che ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione (non, quindi, dell'appello) anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615, primo comma, cpc., così accedendo ad

una lettura costituzionalmente orientata, funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze destinate a risolvere controversie di analoga portata.

-Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6393. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Pignoramento presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - conto corrente bancario

-A differenza del conto corrente ordinario (che è un contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto stesso, il cui saldo, ai sensi dell'art. 1823 c.c., è esigibile alla scadenza stabilita), quello bancario dà la possibilità al correntista di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito.

La norma di cui all'art. 1823, pertanto, non si applica alle operazioni di conto corrente bancario, così come non si applicano alle dette operazioni le statuizioni sulla pignorabilità e sequestrabilità del conto corrente di cui all'art. 1830 c.c. (tali esclusioni si evincono dal disposto dell'art. 1857 c.c.).

Conseguentemente il creditore può pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma una volta che esse siano affluite nel conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo e non i singoli versamenti, in quanto il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente.

-In caso di conto corrente affidato sono irrilevanti gli eventuali versamenti successivi al pignoramento i quali, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Un eventuale carattere negativo costante del saldo esclude, quindi, l'applicabilità della norma di cui all'art. 543 cpc..

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6394. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - art. 281 sexies cpc. - dispositivo e motivazione - nullità

-La parte essenziale della sentenza è il dispositivo. La sentenza può esistere senza motivazione, ma non senza dispositivo. Pertanto, i tipi di sentenza (ordinario o ex art. 281 sexies cpc.) vanno determinati in base al dispositivo: se depositato in cancelleria o letto in udienza; non conta, invece, la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente).

Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice.

Una sentenza invalida ex art. 281 sexies cpc. non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario; l'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa.

Un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex art. 281 sexies cpc. è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione. Tale contestualità nell'intento del legislatore significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale. In altri termini, in base alla norma citata, **il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e, pertanto, irrilevante**, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

La sentenza ex art. 281 sexies cpc., quindi, che manca strutturalmente di motivazione (contestuale) è nulla.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6395. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Opposizione all'esecuzione - mutuo di scopo - nullità per impossibilità della causa

-Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto, vale a dire finché il progetto in relazione al quale viene concesso il finanziamento sia ancora da completare.

Se il contratto viene concluso, invece, quando la realizzazione dello scopo è impossibile perché collegata ad un fatto che si è già storicamente verificato ben prima della concessione del mutuo, il finanziamento nasce viziato, nel senso che viene concesso per consentire al mutuatario di realizzare non la finalità prevista dalla legge, bensì uno scopo diverso che potrebbe essere a sua volta lecito, ma andrebbe perseguito con un differente strumento che non abbia questo vincolo finalistico.

-Può rientrare tra le finalità del mutuo di scopo anche quella di consentire una migliore commercializzazione degli immobili realizzati mediante l'accollo parziario del mutuo da parte degli acquirenti, ma a condizione che il progetto immobiliare che la società costruttrice ha inteso realizzare - progetto che preveda non solo la costruzione, ma anche la vendita degli immobili - sia ancora da compiere almeno in parte e che tale possibilità sia offerta a tutti gli acquirenti.

Cass., sez. III, sent. 30 marzo 2015, n. 6410. Pres. RUSSO est. DE STEFANO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In virtù di interpretazione costituzionalmente orientata e considerato il carattere di norma di stretta interpretazione dell'art. 6161 c.p.c., la sentenza che definisce in primo grado il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - previsto dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma ventesimo, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - è appellabile anche se pubblicata tra il 1° marzo 2016 ed il 7 luglio 2009, in quanto sottratta al regime di non impugnabilità previsto dall'art. 616 di cui all'art. 14, L. 54/06, esclusivamente per le opposizioni all'esecuzione.

Cass., sez. III, sent. 31 marzo 2015, n. 6432. Pres. SALMÈ, est. FRASCA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

L'art. 565 c.p.c., tanto nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 263 del 2005, quanto nel testo sostituito, nell'indicare gli effetti dell'intervento tardivo dei creditori chirografari identificandoli in quelli intervenuti "oltre" l'udienza fissata per la vendita (quella del secondo comma dell'art. 563 nel testo vecchio e quella dell'art. 565 c.p.c. nel testo nuovo) e "prima di quella prevista nell'art. 596 c.p.c.", individua questo momento come termine perentorio per l'ammissibilità di tale intervento.

Tanto nel regime dell'art. 565 c.p.c. anteriore alla sostituzione operata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, quanto nel regime successivo a tale sostituzione, la previsione come momento ultimo della possibilità di un intervento tardivo del creditore chirografario "prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", andava e va intesa nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissata) ed abbia avuto luogo con un'attività di trattazione effettuata ai sensi di detta norma, ancorché venga disposto dopo di essa un rinvio in prosecuzione della trattazione, mentre esso resta ancora possibile: a) qualora detta udienza venga tenuta non già con lo svolgimento di una simile attività di trattazione, bensì con il solo compimento di attività diretta a rimediare una nullità impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell'adozione dei provvedimenti per rimediare alla nullità, seguendo la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 596 c.p.c.; b) nel caso in cui l'udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d'ufficio: In tali casi l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio.

Cass., sez. III, sent. 31 marzo 2015, n. 6433. Pres. SALMÈ, est. FRASCA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Il mezzo di impugnazione ordinario della decisione resa a definizione dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è l'appello, trovando applicazione il testo dell'art. 616 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 che ha soppresso l'indicazione di inimpugnabilità di tali decisioni introdotta dal testo sostituito dell'art. 14 della legge n. 52 del 2006.

Cass., sez. III, sent. 31 marzo 2015, n. 6459. Pres. RUSSO est. DE STEFANO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo *debitor debitoris* è del tutto autonomo dal processo di esecuzione nel quale si innesta. Ne consegue che, l'intervenuto fallimento del debitore, non è ostativo alla prosecuzione del predetto giudizio e l'unico soggetto eventualmente legittimato alla prosecuzione dello stesso è il curatore del fallimento.

Qualora, pertanto, con decisione non impugnata, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo venga qualificato come rilevante solo "nei rapporti, sorti a seguito di esecuzione forzata, tra creditore e terzo pignorato, l'accertamento stesso si ridurrebbe, siccome privato di qualunque efficacia nei confronti della curatela, ad essere finalizzato esclusivamente ad una procedura esecutiva la cui prosecuzione è invece irrimediabilmente preclusa e senza che il rilievo della relativa circostanza rimanga riservata al curatore, attesa la sua estraneità all'esito. Verrebbe, inoltre, radicalmente meno l'interesse del creditore procedente ad agire per conseguire una qualsivoglia pronuncia ex art- 549 c.p.c. che non potrà giammai abilitarlo ad ottenere, nella sola possibile sede esecutiva, il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore, nelle more fallito, e per di più in violazione alla *par condicio creditorum*.

Cass., sez. III, sent. 31 marzo 2015, n. 6460. Pres. RUSSO est. DE STEFANO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la doglianza di mancata ammissione di prova testimoniale o altro mezzo istruttorio deve essere accompagnata dalla trascrizione, nel ricorso, del tenore testuale dell'una e degli altri, come pure dall'indicazione della sede processuale di formulazione e degli elementi atti a valutarne la tempestiva proposizione, al fine di consentire alla Corte di acquisire direttamente ed esclusivamente dal ricorso, senza necessità di esaminare alcun altro atto ad esso estrinseco, ogni elemento utile per la decisione; ed inoltre deve essere accompagnata dalla specifica indicazione delle ragioni per le quali le circostanze, come oggetto del capitolato comunque espressamente trascritte, avrebbero avuto, se accertate, un'efficacia decisiva ai fini della definizione della controversia.

3/3/15	4268	partecipazione del giudice al collegio del reclamo sulla sospensione - correttezza del prezzo formato a seguito di gara
9/3/15	4653	opposizione esecutiva - domanda accessoria (risarcimento danni) - estensione regime di non sospensione feriale ai termini
19/3/15	5578	opposizione esecutiva - domanda accessoria - estensione regime di non sospensione feriale ai termini
19/3/15	5579	opposizione esecutiva - domanda accessoria - estensione regime di non sospensione feriale ai termini
20/3/15	5725	regolamento di competenza contro ordinanza che nega la sospensione - inammissibilità
25/3/15	6026	inammissibilità del ricorso contro provvedimento conclusivo di fase sommaria di opposizione esecutiva ex Cass. 22033/11
31/3/15	6474	opposizione a fermo e ipoteca esattoriali - regolamento di competenza di ufficio sollevato da GdP - termini - decadenza

Cass., sez. VI-III, ord. 3 marzo 2015, n. 4268. Pres. FINOCCHIARO, est. CIRILLO [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Non sussiste incompatibilità per il giudice che ha composto il reclamo avverso ordinanza su istanza di sospensione sull'opposizione relativa ad altro esecutivo.

Il prezzo posto a base della vendita, correttamente determinato dallo stimatore, non può essere rimesso in discussione con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass., sez. VI-III, sent. 9 marzo 2015, n. 4653. Pres. FINOCCHIARO, est. VIVALDI [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Anche alla domanda accessoria di risarcimento danni si estende il regime di esclusione dalla sospensione feriale dei termini previsto per le opposizioni esecutive.

Cass., sez. VI-III, ord. 19 marzo 2015, n. 5578. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Ad ogni domanda accessoria, compresa quella concernente le spese, si estende il regime di esclusione della sospensione feriale dei termini previsto per le opposizioni esecutive.

Cass., sez. VI-III, ord. 19 marzo 2015, n. 5579. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Ad ogni domanda accessoria, compresa quella concernente le spese, si estende il regime di esclusione della sospensione feriale dei termini previsto per le opposizioni esecutive.

Cass., sez. VI-III, ord. 20 marzo 2015, n. 5725. Pres. FINOCCHIARO, est. CIRILLO [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Non è ammesso regolamento di competenza avverso l'ordinanza che nega la sospensione del giudizio di divisione endoesecutiva, per la parte rimasta pendente in primo grado, dopo la sentenza non definitiva di pronuncia della divisione.

Cass., sez. VI-III, ord. 25 marzo 2015, n. 6026. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Franco De Stefano].

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce la fase sommaria o cautelare di un'opposizione esecutiva, anche ove manchi di indicazioni sulla prosecuzione, potendo l'interessato instare per la correzione o direttamente instaurare il giudizio di merito (conforme a Cass. 22033/11).

Cass., sez. VI-III, ord. 31 marzo 2015, n. 6474. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Franco De Stefano].

Anche al regolamento di competenza di ufficio, pure se sollevato dal giudice di pace, si applicano i limiti temporali preclusivi previsti dall'art. 38 cod. proc. civ.